



ID 16265

Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA  
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO  
1420/FE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 855 /DA del 30 OTT 2018

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**

Oggetto: Liquidazione fattura n° 23 del 07/05/18 - Matafù Carmelo. Giudizio Tricoli Lina/Cas. - Tribunale di Patti.

**Premesso:**

Che è stato conferito all'avv. Matafù Carmelo, l'incarico di resistere nel contenzioso promosso da Tricoli Lina dinanzi al Tribunale di Patti;

Che con decreto dirigenziale n° 646 del 30/04/2012 si è proceduto ad assumere il relativo impegno di spesa sul cap. 42, impegno n° 1188/12 reimp. al n. 667/18 per € 2.500,00;

Che il giudizio si è concluso con la sentenza n° 2306/13 del 06/11/2013;

Considerato che l'avv. Matafù Carmelo, a fronte dell'espletamento del predetto incarico, ha emesso la fattura n° 23 del 07/05/18 per l'importo di € 2.500,00 a saldo delle competenze dovute;

Vista la deliberazione dell'assemblea dei Soci n° 4/AS del 01.10.2018 di adozione del bilancio consortile 2018/2020 , approvato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti con DDG n° 2928 del 17.10.2018;

Ritenuto che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

Visto il Decreto del Direttore Generale n° 403/DG del 29/12/2017, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata confermata la Dirigenza dell'Area Amministrativa di questo Consorzio;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

**D E C R E T A**

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Prendere** atto del conferimento dell'incarico all'avv. Matafù Carmelo di costituirsi nel giudizio promosso da Tricoli Lina dinanzi al Tribunale di Patti;
- **Liquidare** la fattura n° 23 del 07/05/18, che si allega in copia, dell'importo di € 2.500,00 al lordo della r.a. all'avv. Matafù Carmelo nato a Librizzi il 30/09/57 c.f. MTFCML57P30E571C e domiciliato in Viale S. Martino, 146 - 98123 Messina tramite bonifico bancario sul c/c IBAN IT31I0521616502000000110388.
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Visto:

Il Dirigente Generale  
ing. Salvatore Minaldi

Il Dirigente Amministrativo  
Antonino Caminiti

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE  
Liquidazione n. 3663 Atto n. 855 del 2018  
Impegno assunto Cap. 62 Bil. 2018  
Provvedimento 667/18  
Messina 31-10-18

Il Funzionario

Pato (04/05/18)  
Prot. 0023/PE/2018



Consorzio per le  
**AUTOSTRADE SICILIANE**

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO

Prot. n. 665/DA

F.S.M.

2018/1188/2012 v.10b  
667/2018 6/42 E 25010

Messina, 30 Aprile 2018

**Oggetto:** Tribunale di Messina sez. lavoro - **Lina Tricoli** contro Consorzio per le Autostrade siciliane - Affidamento incarico legale .

**DECRETO DIRIGENZIALE N. 646/DA/12**

**Premesso**

che Tricoli Lina, in persona del legale rappresentante, ha proposto contro il Consorzio per le Autostrade siciliane ricorso per decreto ingiuntivo davanti al Tribunale di Patti – Sezione Lavoro, notificato il 05/05/12, per ottenere il pagamento di presunti arretrati stipendiali non corrisposti ed il risarcimento dei danni;

**Ritenuto**

- necessario che il Consorzio, a tutela dei propri interessi, resista in giudizio nominando un legale che lo rappresenti e difenda, individuando in tal senso l'Avv. Carmelo Matafù, con studio in Viale S. Martino n. 146, Messina;

**che:**

- Ai sensi e per gli effetti della nota prot. n. 17/CS del 28.11.2011, a firma del Commissario straordinario, allo scrivente spetta, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 10/2000, l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi e che gli stessi, aventi rilevanza esterna, assumono la forma di decreto;

il Dirigente dell'Area amministrativa, Ing. Mario Pizzino, per le motivazioni riportate in narrativa

**d e c r e t a**

**Art. 1 - resistere** al ricorso per decreto ingiuntivo proposto da Tricoli Lina innanzi al Tribunale di Patti - Sezione Lavoro, per ottenere il pagamento di arretrati stipendiali non corrisposti ed il risarcimento dei danni;

**Art. 2 - conferire** al legale di fiducia, Avv. Carmelo Matafù, l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente in giudizio, atteso che lo stesso rappresenterà a questo Ente l'opportunità di risolvere la controversia con un eventuale accordo transattivo;

**Art. 3 - impegnare**, per la retribuzione delle relative competenze professionali, la somma di € 1.765,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, per l'importo complessivo di € **2.500,00**, sul capitolo n. 3042 del corrente esercizio finanziario, denominato "Legali, notarili e vidimazioni", che presenta la relativa capienza;

**Art. 4 - dare atto** che le eventuali ulteriori somme anticipate dal legale per spese esenti e al momento non quantificabili, debitamente rendicontate, (spese autostradali, carburante, notifiche, marche, diritti, copie, domiciliazioni, ecc..), verranno successivamente impegnate con apposito provvedimento dirigenziale;

**Art. 5 - riconoscere**, inoltre, in caso di vittoria giudiziale, le competenze e spese liquidate dal Giudice al legale incaricato.

**Il Dirigente  
Ingegner Mario Pizzino**

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT08063140019**  
Progressivo di invio: **C000000NWF**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFEUJY**  
Telefono del trasmittente: **0114407589**

Pato - u0023 / PE / 2018  
del 07/05/2018  
Ressou 646 / PA  
del 30/04/2012  
lub u01188 / 2012  
reinf. el u0667 / 18  
Cphz € 2500,00

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01224840833**  
Codice fiscale: **MTFCML57P30E571C**  
Nome: **Carmelo**  
Cognome: **Matafu'**  
Titolo: **Avvocato**  
Albo professionale di appartenenza: **Ordine Avvocati Messina**  
Provincia di competenza dell'Albo: **ME**  
Numero iscrizione all'Albo: **946**  
Data iscrizione all'Albo: **1985-03-02** (02 Marzo 1985)  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **Viale S. Martino**  
Numero civico: **146**  
CAP: **98123**  
Comune: **MESSINA**  
Provincia: **ME**  
Nazione: **IT**

### Recapiti

Telefono: **090694001**  
Fax: **090691648**  
E-mail: **carmelo.matafu@gmail.com**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01962420830**  
Codice Fiscale: **01962420830**  
Denominazione: **Consorzio Autostrade Siciliane**

## Dati della sede

Indirizzo: **C.da Scoppo**  
CAP: **98122**  
Comune: **MESSINA**  
Provincia: **ME**  
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2018-05-07** (07 Maggio 2018)  
Numero documento: **0023/FE/2018**  
Importo totale documento: **2500.00**  
Causale: **Prat.7366/A Consorzio Autostrade Siciliane/Tricoli Lina-Opposizione a decreto ingiuntivo-Tribunale del Lavoro Patti-Mirella Mauro-RG.899/2012-Det.646 del 30/04/2012-Sent.2306/13.**  
Art. 73 DPR 633/72: **SI**

## Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)  
Importo ritenuta: **394.07**  
Aliquota ritenuta (%): **20.00**  
Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

## Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC01** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali)  
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**  
Importo contributo cassa: **78.81**  
Imponibile previdenziale: **1970.37**  
Aliquota IVA applicata: **22.00**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **ONORARI**

Valore unitario: **1970.37**

Valore totale: **1970.37**

IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **2049.18**

Totale imposta: **450.82**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **Avv. Carmelo Matafu'**

Modalità: **MP05** (bonifico)

Importo: **1655.11**

Istituto finanziario: **Credito Siciliano**

Codice IBAN: **IT67I0301916502000000110388**

Codice ABI: **03019**

Codice CAB: **16502**

Codice BIC: **RSANIT3P**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

*B*  
Copia per uso interno amministrativo

N° 2306/13 Sent. Lav.  
N° 899/12 Reg. Gen.  
N° 12389/13 Cron.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI PATTI

Il Giudice Designato in funzione di Giudice del Lavoro, dott. *Mauro Mirella*, all'udienza del 6.11.2013, previa lettura in aula del dispositivo, ha emesso la seguente  
SENTENZA CONTESTUALE

Nella causa civile di lavoro iscritta al n. 899/2012 R.G., avente ad oggetto:  
"Opposizione a Decreto Inguntivo"

TRA

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Messina, viale S.Martino 13, n. 146, presso lo studio dell'Avv. C.Matafù, da cui è rapp. e difeso per procura in atti;

OPPONENTE

CONTRO

Tricoli Liva, elettivamente domiciliato in Patti, via Fontanelle 1, presso lo studio dell'Avv. M.Sciammetta, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

OPPOSTO

All'udienza del 6.11.2013, dopo la discussione orale, le parti concludevano chiedendo l'accoglimento delle rispettive conclusioni, come da verbale in atti, e la causa veniva decisa con la presente sentenza contestuale, il cui dispositivo veniva letto in aula.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 15.5.2012 il CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE proponeva opposizione avverso al decreto inguntivo n. 12389/12 emesso dal Tribunale del Lavoro di Patti con il quale gli era stato ingiunto di pagare al convenuto la somma ivi indicata, oltre accessori e spese della procedura.

Eccepiva, in breve, l'inapplicabilità alla fattispecie che occupa della disciplina relativa alla contrattazione collettiva richiamata, e ciò per le ragioni ivi meglio specificate, cui per brevità si rimanda.

Chiedeva pertanto, dichiararsi nullo e/o revocarsi il decreto inguntivo opposto, accertando che nulla era dovuto all'opposto; vinte le spese.

Fissata la comparizione delle parti, si costituiva con memoria l'opposto, il quale contestava ogni avversa eccezione, deduzione e domanda per le ragioni ivi meglio esplicitate, chiedendo il rigetto dell'opposizione spiegata e la condanna dell'opponente al pagamento delle somme ingiunte oltre alle spese legali.

Senza necessità di istruttoria, autorizzato il deposito di note, sicché, all'udienza odierna, la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza contestuale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La questione che occupa involve in primo luogo una serie di considerazioni che di seguito si rassegnano.

Anzitutto appare incontrovertibile che il consorzio opponente sia un ente pubblico non economico (Corte Cost. n. 226/2011), soggetto alla legge regionale siciliana n. 10/2000 e, per quanto in essa non previsto, al d.lgs. n. 165/2001.

Ora, l'art. 24 della legge regionale di cui trattasi, in tema di contrattazione collettiva, stabilisce che "La contrattazione collettiva per il personale regionale e per quello dipendente dagli enti di cui all'articolo 1, è articolata su due livelli, regionale e integrativa, a livello di unità amministrativa periferica. La contrattazione regionale-

quadro determina gli ambiti e le unità contrattuali della contrattazione integrativa in corrispondenza ai collegi per la costituzione delle rappresentanze unitarie del personale. Essa si svolge sulle materie relative al rapporto di lavoro, con esclusione di quelle riservate alla legge e agli atti normativi e amministrativi, ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed in conformità a quanto stabilito nel titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, rispettivamente per i contratti collettivi nazionali ed integrativi. L'Amministrazione regionale e gli enti di cui all'articolo 1 costituiscono un unicocomparto di contrattazione. Eventuali modificazioni del comparto unico possono essere apportate sulla base di accordi stipulati tra l'Agenzia di cui all'articolo 23 e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 47 bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, con decreto del Presidente della Regione, previa intesa con le amministrazioni e gli enti interessati. L'Amministrazione regionale e gli enti di cui all'articolo 1 osservano gli obblighi assunti con contratti collettivi di cui al presente articolo. Essi vi adempiono nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti."

Quanto sopra, per risolvere la controversia di cui trattasi, devesi stabilire se il consorzio sia tenuto all'applicazione o meno della contrattazione di cui all'art. 24 citato, ovvero sia consentita l'applicazione di quella diversa, come pure in certi contesti effettuato.

Sul punto, ritiene l'Ufficio di dovere condividere la copiosa giurisprudenza di merito pronunziata (le cui pronunce sono state versate in atti dalle stesse parti) secondo cui al dipendente pubblico non economico debba essere applicata la contrattazione collettiva apposita, come previsto dall'art. 24 citato, sicché non è consentito, nella specie, porre in essere alcuna deroga, né con contratto individuale, né attraverso il richiamo a previsioni contrattuali collettive di diversa formazione(cfr. per tutti, trib. Termini Imerese n. 1149/2012).

Trattandosi, quella richiamata nel ricorso per il monitorio, di disciplina contenuta nella contrattazione collettiva inoperante nei confronti dei dipendenti in oggetto(cfr. per altro la deliberazione della G.M. n. 435/2010), la relativa domanda non può essere accolta. La conseguenza di quanto sopra è che, in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato. Ogni altra questione è assorbita.

Le spese di entrambe le fasi del giudizio, tenuto conto delle ragioni della decisione, nonché della natura dell'opposto, possono essere di giustizia- integralmente compensate.

P.Q.M.

- definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata da CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE;
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- compensa integralmente le spese di entrambe le fasi del giudizio.

Così deciso in Patti, il 6.11.2013

IL GIUDICE DELLA VENDITA  
Dott. Mauro Morena

IL CANCELLIERE B3  
Dott.ssa V.za Di ~~Raimondo~~

Deposito 6 NOV 2013  
G.G.L.

IL CANCELLIERE B3  
Dott.ssa V.za Di ~~Raimondo~~